

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 2509/22
Circolare N° 20/2010

NOVEMBRE 2010
A tutti i colleghi (*)



RATEIZZAZIONE INPS: UNA COMPLICATA SEMPLIFICAZIONE.

Conoscete, gentili colleghe e cari colleghi, il **nostro teorema** in materia. Siamo stati contrari, e lo saremo sempre, ai c.d. progetti di semplificazione **irrazionale** che, invece di snellire il lavoro degli utenti e della stessa P.A., rendono la vita amara a tutti quelli che, per professione, vi si cimentano essendo, in alcuni passaggi, incompleti.

E' il caso delle nuove disposizioni in materia di rateizzazioni INPS aventi la più nobile e coerente finalità: aiutare il contribuente INPS, debitore dell'obbligazione contributiva, in un momento in cui la parola crisi, contrariamente a quanto avvertito da taluna classe politica, è **al primo posto delle classifiche di preoccupazione di lavoratori e massaie.**

Già, bisogna riconoscerlo (e chi se non noi lo possiamo affermare): siamo ancora nel tunnel, vediamo una flebile luce lì in fondo ma ancora ne dobbiamo uscire.

Questa è la realtà!!!

Ergo, ci saremmo aspettati qualcosa di veramente "semplice" (sotto ogni ragionevole profilo) in materia di **rateazioni INPS.....ed invece non è stato così!!!**

L'Inps con la circolare n° 148 del 24 novembre scorso ha, infatti, fornito ulteriori chiarimenti in merito alle nuove regole sulla rateizzazione dei debiti contributivi introdotte – **a far tempo dal 3 agosto 2010 - con la circolare n° 106 con la quale è stata data concreta attuazione alle determinazioni n° 250 del 18 dicembre 2009 e n° 106 del 3 agosto 2010 del Commissario Straordinario.**

Con tali determinazioni, che hanno novellato quanto statuito nella delibera del Consiglio di Amministrazione n° 288 dell'11 aprile 1995¹, **si è tenuto conto della situazione di crisi finanziaria ed economica che ha colpito il mondo datoriale italiano e, conseguentemente, nell'intento di non aggravare - in presenza di situazioni momentanee di obiettive difficoltà - ulteriormente il già risicato budget, sono state introdotte regole più snelle e meno pesanti finanziariamente in materia di rateizzo dei debiti Inps.**

In primis, è necessario sottolineare che **le nuove regole** di cui ci accingiamo ad una trattazione *funditus* **sono entrate in vigore il 3 agosto 2010.** Tale data deve essere intesa **in relazione alla presentazione delle domande di dilazione, quantunque relative a periodi contributivi precedenti.**

All'uopo, la circolare n° 106 del 3 agosto scorso, al punto 7², espressamente prevede che **le domande presentate anteriormente a tale data saranno definite secondo le precedenti disposizioni.**

E' stato, peraltro, chiarito che **alle esaminande nuove regole sono assoggettati soltanto i debiti in fase amministrativa³,** intendendosi per tali **quelli non ancora trasferiti ad Equitalia e quelli che, seppur iscritti a ruolo, non sono stati ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento.**

Ne deriva che **le rateizzazioni dei debiti iscritti a ruolo e per i quali sia già stata notificata la cartella restano di esclusiva competenza dell'agente per la riscossione,** secondo le ordinarie regole di cui all'articolo 19 del D.P.R. 602/73⁴.

¹ Con la quale tale Organo aveva dato luogo alla formulazione del testo unico in materia di rateazione.

² Chiarimento peraltro contenuto anche nel punto 2 della circolare n° 148 del 24 novembre 2010.

³ Cfr. punto 5 della circolare Inps 106 e 2 della circolare Inps 148.

⁴ Fino ad un massimo di 72 rate mensili

Il contribuente, pertanto, **dovrà – in pendenza di debiti in fase amministrativa ed altri iscritti a ruolo per i quali è stata notificata la relativa cartella di pagamento** e qualora intende richiedere la rateizzazione degli stessi – **avere necessariamente due interlocutori: INPS (fase amministrativa) ed EQUITALIA (fase cartella di pagamento).**

Va da sé, in questo caso, che **le regole dell'uno non interferiranno su quelle dell'altro**, di guisa che *potrà tranquillamente essere concessa una rateizzazione dall'Inps per debiti in fase amministrativa in pendenza di ulteriori crediti dell'istituto previdenziale già iscritti a ruolo e notificati al contribuente*⁵.

Le nuove regole, tuttavia, **non** vanno a modificare i **criteri** già fissati dalla previgente disciplina **per la decisione delle domande di rateizzazione** che, come puntualmente richiamate nel punto 5 della circolare 106, erano e sono:

- ✓ **il contribuente provveda al regolare versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente;**

- ✓ **l'esposizione debitoria inserita in rateizzazione non sia determinata durante il periodo di durata di una precedente dilazione.**

Si precisa, tuttavia, che **nel caso in cui il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione (id: nel periodo in cui sono dovute mensilmente le rate concesse) la stessa potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa**, sul presupposto che il contribuente interessato – venutosi nuovamente a trovare in uno stato di difficoltà finanziaria e/o economica – versi in una situazione di insolvenza.

A tale riguardo, la circolare n° 148 – punto 2 lettera b) – ha precisato che, **all'atto della presentazione della domanda di dilazione, sarà sufficiente un impegno formale della banca o dell'assicurazione alla concessione della fideiussione, impegno cui dovrà seguire - al momento della sottoscrizione del piano di ammortamento - l'effettivo rilascio** da parte dei predetti istituti della garanzia ex art. 1936 c.c.

Tale apertura dell'Inps, a dire il vero, ci sembra più formale che sostanziale.

Se, infatti, da un lato non è previsto che la predetta garanzia venga rilasciata "senza il beneficio della preventiva escussione" che, per certi versi, dovrebbe favorirne il rilascio, dall'altro è noto che l'attuale congiuntura economica e finanziaria ha indotto il sistema creditizio ad adottare politiche ispirate ad una grande prudenza, se non addirittura di chiusura, al punto che si è parlato di fenomeno del "credit crunch". Inoltre, non è da sottacere che il rilascio di una fideiussione è sovente subordinato ad un effettivo immobilizzo di denaro (*ergo: perdita di disponibilità*) da parte delle banche e/o assicurazioni.

Tutto ciò rende assolutamente evanescente il *quid novi* in commento introdotto dalla nuova disciplina in esame.

L'elemento di novità di maggiore importanza è, senza dubbio alcuno, la previsione che l'accoglimento della "rateazione amministrativa" non è più subordinato al preventivo versamento della ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori.

A ciò deve aggiungersi la ulteriore previsione che **non è più richiesto nemmeno il versamento della rata provvisoria pari a 1/12 del debito (contributi e/o sanzioni) da rateizzare.**

Quanto al non più necessario – ai fini della rateizzazione in esame - versamento delle ritenute del lavoratore, **l'Inps** – sia nella circolare 106⁶, sia nella 148⁷ – **ha, tuttavia, precisato che nessuna esimente rispetto al reato contemplato nell'art. 2 del D.L. 463/1983 convertito nella legge 638/83 è stata introdotta, né parimenti è venuto meno l'obbligo – da parte dell'istituto medesimo – di provvedere alla denuncia all'Autorità giudiziaria competente.**

Come noto, l'articolo 2 comma 1-bis della legge 638/83 prevede che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore, che - stante la previsione di cui all'art. 2115 comma 2 c.c. - devono essere versate dal datore di lavoro, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032,91#.

⁵ Cfr. punto 2 lettera a) della circolare Inps 148.

⁶ Cfr. punto 1 a).

⁷ Cfr. punto 3.

La medesima disposizione introduce una causa di non punibilità laddove il datore di lavoro provveda al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Il successivo comma 1-ter introduce l'obbligo di denuncia del reato in caso di mancato versamento⁸ ovvero decorso infruttuosamente il termine dei tre mesi.

Pertanto, se da un lato **il versamento delle ritenute a carico dei lavoratori non rappresenta più una condicio sine qua non ai fini di ottenere una dilazione per debiti amministrativi**, dall'altro, però, **non fa venir meno né il reato, né l'obbligo di denuncia del reato**.

Tuttavia, la circolare 148 – punto 3 – precisa che, in caso di richiesta di dilazione accolta, **qualora nel termine di cui al comma 1-bis dell' art. 2 della legge 638/83 (id: 3 mesi dalla contestazione e/o notifica dell'accertamento) il datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori dipendenti potrà regolarizzare la sua posizione corrispondendo anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell'importo necessario per coprire l'intero ammontare delle quote a carico dei lavoratori dovute**.

Tale situazione metterà il datore di lavoro al riparo dal reato di cui all'art. 2 in esame e, previa autorizzazione della sede competente, gli consentirà di poter beneficiare effettivamente della rateizzazione autorizzata e sottoscritta.

Infatti, **lo stesso potrà sospendere il pagamento delle rate in scadenza dopo il versamento anticipato della "rata multipla" fino alla data di scadenza dell'ultima rata inclusa nel predetto pagamento anticipato**. L'operazione dovrà essere autorizzata dalla sede competente che fisserà, all'uopo, il periodo di sospensione e la scadenza della prima rata che dovrà essere versata al termine del medesimo periodo.

Esempio.

Si supponga un debito contributivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) di € 4.800,00#, di cui € 2.400,00# per quota lavoratori, rateizzato in 12 rate mensili di € 400,00# con decorrenza dal 14 gennaio 2011. Il contribuente, effettuato il primo versamento (€ 400,00), riceve in data 20 gennaio 2011 la contestazione del reato ex art. 2 legge 683/83. Per non incorrere nel predetto reato il datore dovrà versare entro il 20 aprile (tre mesi dalla notifica della contestazione), un importo pari a € 2.000,00# (2.400,00-400,00), cosiddetta "rata multipla". Tale importo risulta essere maggiore (€ 800,00) rispetto a quanto lo stesso datore sarebbe stato tenuto a versare seguendo l'originario piano di rateizzo (€ 400,00 il 14.02.2011; € 400,00 entro il 14.03.2011; € 400,00 entro il 14.04.2011). Tale maggiore versamento, **previa autorizzazione della sede competente**, potrà essere recuperato dal datore mediante versamento della successiva rata (€ 400,00) entro il 14.07.2011. Lo stesso, cioè, recupererà il maggior versamento di € 800,00# non effettuando il pagamento delle rate in scadenza il 14.05.2011 e il 14.06.2011.

Peraltro, relativamente a tale ultima fattispecie, viene precisato⁹ che **l'eventuale segnalazione del reato all'Autorità giudiziaria non rappresenta causa ostativa al rilascio del DURC**.

Infatti, **il D.M. 24.10.2007¹⁰ espressamente prevede che il DURC possa essere rilasciato con indicazione di regolarità in caso di richiesta di rateizzazione di debiti contributivi per la quale l'istituto competente abbia espresso parere favorevole** (art. 5 comma 2 lettera a).

Con riguardo alle rateizzazioni di competenza dell'agente per la riscossione, **l'Inps – punto 4 della circolare 148/2010 – onera, al fine di ottenere l'emissione dell'attestazione di regolarità, il contribuente a produrre alla sede competente copia del provvedimento di accoglimento della rateazione corredato del piano di ammortamento rilasciato da Equitalia**.

Peraltro, quest'ultima ha fornito apposite direttive ai propri agenti per la definizione **in via prioritaria** delle domande di rateizzo finalizzate al rilascio del DURC.

In nuce, riepiloghiamo i passaggi che un contribuente è tenuto ad osservare in caso di richiesta di rateizzazione di un debito contributivo in fase amministrativa:

⁸ Che laddove successivamente effettuato farà concludere il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.

⁹ Cfr. punto 3 della circolare 148/2010.

¹⁰ Recante la disciplina da seguire per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

1. **ottenere una certificazione del debito dall'Inps;**
2. **presentare istanza di rateizzazione**, includendo l'intero ammontare del debito di cui alla documento sub 1), **con l'usuale modello SC15** (appositamente "ritoccato" dall'Inps);
3. **attendere** – entro i 15 giorni successivi - **apposita autorizzazione o rigetto** (debitamente motivato – ex art. 3 della legge 241/90) **dell'istanza;**
4. **sottoscrivere**, in caso di accoglimento e nei successivi 10 giorni dalla delibera, **il piano di ammortamento con contestuale versamento della prima rata** – mediante modello F24 codice RC01;
5. **provvedere al versamento delle successive rate con scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima.**

Relativamente al punto sub 1) non sono state fornite particolari indicazioni dall'Inps. Pertanto, **si ritiene utile presentare apposita richiesta alla sede competente non avendo valore di certificazione del debito la risultanza di cui al cassetto previdenziale.**

Per quanto attiene il punto sub 2) si precisa che la rateizzazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili fino a 60 secondo le modalità e competenze di cui all'art. 2 comma 11 della legge 389/89 nel testo novellato dall'art. 3 comma 3-*bis* della legge 178/2002.

I punti 3) e 4) non presentano particolari difficoltà salvo quanto già precisato *infra* relativamente alle garanzie fideiussorie.

Relativamente al punto 5) si segnala che **il mancato versamento della prima rata e/o delle successive comporta l'annullamento del piano di ammortamento con iscrizione a ruolo dei crediti oggetto della dilazione.**

Le disposizioni introdotte ed esaminate generano non poca preoccupazione **in ordine ai tempi necessari per la definizione della pratica di rateizzazione soprattutto laddove il datore di lavoro debba ottenere il rilascio del DURC regolare** e ciò tenuto conto anche del necessario raccordo con gli agenti per la riscossione in ipotesi di debiti non in fase amministrativa.

E' fondamentale che le sedi Inps rispettino scrupolosamente la disposizione contenuta nell'art. 7 comma 3 del D.M. 24.10.2007.

Tale ultima norma prevede che si sospenda il procedimento amministrativo di rilascio del DURC e che venga inviato al soggetto interessato il preavviso di irregolarità, di guisa che lo stesso possa prontamente attivarsi per la sistemazione della posizione contributiva.

Al riguardo, il punto 4 della circolare 148/2010 dell'Inps fa un espresso e categorico invito all'osservanza della disposizione de qua alle sedi.

Nuovo duro lavoro si profila all'orizzonte per noi Consulenti del Lavoro. Siamo, infatti, chiamati a barcamenarci fra Clienti, interessati all'ottenimento del DURC, l'INPS, alle prese con le nuove procedure e sempre in carenza di personale, Equitalia, giustiziere inclemente, ma – come sempre – fieri del nostro ruolo sociale, affronteremo le difficoltà, animati e guidati anche dal monito di **Francesco Bacone: "le avversità sono la cosa migliore per mettere allo scoperto la virtù!!!"**.

Nelle more, gentili Colleghe e cari Colleghi, non resta che augurarvi serene festività natalizie ed un felicissimo BUON 2011 all'insegna della certezza del diritto e di tanta pazienza per superare le quotidiane avversità burocratiche.

Ad maiora!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano

A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
Il Responsabile della Divisione "LAVORO"
F.to Dott. Francesco Capaccio

**(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO
DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI
RISERVATI AGLI AUTORI**

FC/ED